

- b) lo svincolo delle produzioni è attivabile a decorrere dal mese di marzo 2019, salvo motivate richieste per motivi eccezionali;
- c) qualora si verificano situazioni congiunturali tali da compromettere il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio "delle Venezie" DOC, il Consorzio di tutela vini DOC "delle Venezie" può richiedere l'adozione di ulteriori disposizioni atte a superare gli squilibri del mercato;
- d) il Consorzio di tutela vini DOC "delle Venezie", presenta la richiesta di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio ai fini della designazione a DOC Pinot grigio "delle Venezie"; nel caso in cui il Consorzio di tutela vini DOC "delle Venezie" non abbia ancora acquisito il riconoscimento di cui all'articolo 41, comma 4, della legge n. 238/2016, la richiesta di svincolo è sottoscritta anche dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria che hanno presentato la richiesta di stoccaggio;
- e) i quantitativi di mosti e vini oggetto di stoccaggio, atti alla designazione della DOC Pinot grigio "delle Venezie", possono essere riclassificati a vino IGT o vino generico da parte dei detentori del prodotto, nei termini previsti dall'articolo 38, commi 2 e 3 della legge n. 238/2016;
- f) nelle more dello svincolo dallo stoccaggio, totale o parziale, non sono ammessi passaggi di eventuali volumi di Pinot grigio atto alla produzione della DOC Prosecco, ottenuti da vigneti con resa ettaro superiore ai 150 quintali, a Pinot grigio DOC "delle Venezie";
- g) il Consorzio tutela vini Doc "delle Venezie", congiuntamente con le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione e firmatarie della richiesta, qualora si verificassero le condizioni può chiedere, con istanza motivata, una variazione al cronoprogramma, fornendo dettagliata relazione tecnico-economica.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA

IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

18_37_1_DGR_1622_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2018, n. 1622

LR 20/2005, art. 15 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia); determinazione per l'anno educativo 2018-19, degli importi mensili del beneficio per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e in particolare l'articolo 15, il quale:

- al comma 1 istituisce il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti accreditati sia pubblici sia del privato sociale e privati;
- al comma 2 demanda al regolamento regionale la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1 ai fini del trasferimento agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, nonché la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;
- al comma 2bis, nelle more dell'entrata in vigore delle norme regolamentari relative all'accredimento dei servizi per la prima infanzia, finalizza il fondo all'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20/2005 con esclusione dei servizi di baby sitter locale e dei servizi ricreativi;

DATO ATTO che le disposizioni relative all'accredimento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui al Regolamento emanato con D.P.Reg 230/Pres. del 4 ottobre 2011, recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'avvio, il funzionamento e l'accredimento dei servizi educativi per la prima infanzia, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019 con riferimento all'anno educativo 2019/2020 come previsto dall'articolo 41 comma 2, del Regolamento medesimo;

VISTO il Regolamento emanato con DPR 10 luglio 2015, n. 139/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche, e in particolare l'articolo 6 che dispone:

- che con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario in corso maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse finanziarie allocate

per il medesimo scopo nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo e dei dati complessivi comunicati dagli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni in relazione alle richieste di beneficio pervenute, sono stabiliti annualmente gli importi mensili del beneficio per la frequenza di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché quelli per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco;

- che tali importi sono graduati in relazione alle fasce ISEE del nucleo familiare, privilegiando in particolare le fasce con valore ISEE minore, come segue:

- a) ISEE da Euro 0 fino a Euro 10.000,00;
- b) ISEE da Euro 10.000,01 a Euro 15.000,00;
- c) ISEE da Euro 15.000,01 a Euro 20.000,00;
- d) ISEE da Euro 20.000,01 a Euro 30.000,00;

- che la Giunta regionale determina inoltre l'importo del beneficio, sino a un massimo di Euro 35,00 mensili, destinato ai nuclei familiari aventi un ISEE non superiore a Euro 10.000,00 in caso di frequenza di servizi educativi per un tempo inferiore alle 30 ore al mese;

DATO ATTO che sulla base dei dati messi a disposizione da tutti gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni secondo le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento, sono pervenute complessivamente 2.673 richieste da parte di famiglie con ISEE inferiore a Euro 30.000,00, per un fabbisogno complessivo corrispondente a un totale di 29.049 mesi di frequenza di servizi educativi come meglio specificato nella tabella seguente:

fascia ISEE	frequenza a tempo pieno di nidi, servizi educativi domiciliari e servizi sperimentali assimilabili (fabbisogno in mesi)	frequenza a tempo parziale di nidi e servizi educativi domiciliari, nonché frequenza di spazi gioco e centri bambini e genitori e servizi sperimentali assimilabili (fabbisogno in mesi)
<10.000,00	3249	160
da 10.000,01 a 15.000,00	6083	271
da 15.000,01 a 20.000,00	8954	639
da 20.000,01 a 30.000,00	9016	677
Totale	27302	1747
	29049	

VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale 2018, approvato con DGR n. 2701 del 28 dicembre 2017, che ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse stanziare e gli indirizzi di spesa, e in particolare il capitolo 8461, destinato alla finalità di cui trattasi, che reca una disponibilità residua di Euro 1.759.490,95 per l'esercizio finanziario in corso e uno stanziamento di Euro 5.200.000,00 per l'esercizio 2019; gli otto dodicesimi dello stanziamento 2019, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 139/2015, sono destinati all'abbattimento rette per l'anno educativo 2018/2019, pari a Euro 3.466.666,67;

DATO ATTO che, di conseguenza, l'ammontare complessivo a disposizione per l'anno educativo 2018/2019 ammonta a Euro 5.226.157,62;

CONSIDERATO, altresì, che come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b) del citato Regolamento approvato con D.P.Reg. 139/2015 e successive modifiche, una quota del 10% delle risorse disponibili deve essere ripartito a titolo di maggiorazione in misura proporzionale al fabbisogno segnalato da ciascun ente gestore del Servizio sociale dei Comuni per far fronte alle ulteriori esigenze registrate successivamente alla segnalazione medesima, e che pertanto la determinazione dell'intensità del beneficio deve tener conto di una disponibilità di risorse di Euro 4.703.541,86;

VALUTATO, alla luce delle domande presentate e delle risorse disponibili, nonché dell'obiettivo di privilegiare particolarmente le fasce con valore ISEE minore stabilito dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, di individuare l'intensità del beneficio per la fascia ISEE da 0 a 10.000,00 Euro in 240,00 Euro mensili;

VALUTATO altresì, per le fasce ISEE da 10.000,01 a 15.000,00 Euro, da 15.000,01 a 20.000,00 Euro e da 20.000,01 a 30.000,00 Euro, di ridurre progressivamente tale intensità di una percentuale dell'ordine del 20%, del 30% e del 50% rispettivamente;

RITENUTO di individuare nel 50% di quanto indicato per le frequenze a tempo pieno, il beneficio stabilito per le frequenze a tempo parziale nei limiti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato Regolamento emanato con D.P.Reg. 139/2015;

RITENUTO altresì di individuare i benefici spettanti per la frequenza di centri per bambini e genitori e spazi gioco in misura pari a quelli sopra indicati per la frequenza di nidi e servizi educativi e domiciliari a tempo parziale, riguardando in entrambi i casi un numero massimo di ore di frequenza sostanzialmente analogo;

RITENUTO inoltre, in ragione della finalità di inclusione sociale perseguita, stabilire nella misura massi-

ma di 35,00 Euro mensili il beneficio spettante ai soli nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000,00 Euro per frequenze inferiori alle 30 ore al mese;

RITENUTO, pertanto, di stabilire per l'anno educativo 2018-19 l'intensità dei benefici regionali nelle misure indicate nel prospetto allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; **SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia; all'unanimità,

DELIBERA

1. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento emanato con DPRReg. 10 luglio 2015, n. 139/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)) e successive modifiche sono determinati, per l'anno educativo 2018-19, gli importi mensili del beneficio per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia nella misura indicata nel prospetto allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA

IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

Documento PRIVO Di VALORE LEGALE

ALLEGATO A

IMPORTI MENSILI DEI BENEFICI DISTINTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO EDUCATIVO, MODALITA' DI FREQUENZA E FASCIA ISEE

fascia ISEE	nidi, servizi domiciliari e servizi sperimentali assimilabili		centri bambini e genitori, spazi gioco e servizi sperimentali assimilabili	frequenza <30 ore al mese
	tempo pieno	tempo parziale		
<10.000,00	240,00	120,00	120,00	35,00
da 10.000,01 a 15.000,00	194,00	97,00	97,00	
da 15.000,01 a 20.000,00	168,00	84,00	84,00	
da 20.000,01 a 30.000,00	122,00	61,00	61,00	

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI